

Chi può acconsentire a terapie mediche e dentali?

Per i pazienti di età pari o superiore a 16 anni, i medici e i dentisti devono richiedere il consenso del paziente prima di somministrare terapie. Se il paziente è incapace di acconsentire alle terapie, nella maggior parte dei casi il medico deve richiedere il consenso del 'rappresentante' (*person responsible*) del paziente. Questo è quanto prevede la *legge di disciplina in materia di tutela e curatela del 1987 (Guardianship Act 1987)*.

Chi è il rappresentante?

Il rappresentante del paziente non è necessariamente il suo 'parente più prossimo' (*'next of kin'*). Il rappresentante, in ordine di precedenza, è:

1. un tutore ufficialmente nominato (compreso un tutore permanente (*enduring guardian*)) al quale è stato attribuito il diritto di acconsentire alle terapie mediche e dentali oppure, in assenza di un tutore
2. il coniuge più recente o il coniuge di fatto (compreso il partner dello stesso sesso) se il coniuge o il coniuge di fatto ha un rapporto stretto e continuo con il paziente oppure, in assenza di un coniuge o di un coniuge di fatto
3. L'accompagnatore non retribuito o l'accompagnatore (il "carer", per intenderci) all'epoca in cui il paziente è stato ricoverato presso una struttura assistenziale a carattere residenziale (N.B.: i titolari di una prestazione pecuniaria per accompagnatori non sono considerati retribuiti) oppure, in assenza di un accompagnatore
4. un parente o un amico che hanno uno stretto rapporto personale con il paziente.

Se il rappresentante non è in grado o non ha intenzione di prendere una decisione in merito alle terapie, dovrà rinunciare per iscritto. Il prossimo soggetto in lista diverrà a quel punto il rappresentante. Un medico o altro soggetto qualificato può rimuovere il rappresentante dal suo ruolo attestando, per iscritto, che tale rappresentante è incapace di svolgere il suo ruolo.

In mancanza di un rappresentante, vi sono altri modi in cui è possibile ottenere il consenso. Uno di tali modi può essere tramite il medico del Guardianship Tribunal (il tribunale amministrativo competente in materia di tutela e curatela). Consultate la prossima pagina per maggiori informazioni.

Chi accerta la capacità di una persona e decide chi debba essere il rappresentante?

È il medico a decidere se una persona è in possesso della capacità di acconsentire alle terapie. Se al paziente manca tale capacità, è sempre il medico a decidere chi debba essere il rappresentante. Se vi sono contestazioni in merito alla capacità del paziente, è possibile richiedere un accertamento specialistico di tale capacità oppure presentare un'istanza al Guardianship Tribunal (i contatti sono indicati sotto).

Quali sono i diritti e i doveri del rappresentante?

Il medico dovrebbe dare al rappresentante tutte le informazioni che normalmente fornirebbe al paziente capace di prendere decisioni in merito alle terapie. Se siete il rappresentante di un paziente, il medico ha l'obbligo di fornirvi informazioni su quanto segue:

- qual è la patologia
- quali sono le terapie consigliate
- quali sono i rischi delle terapie e quali sono le eventuali terapie alternative.

Il medico deve richiedere il vostro consenso prima di prestare le terapie al paziente del quale siete il rappresentante. Ossia, potete dire "sì" o "no" a qualsiasi terapia proposta, e potete richiedere un secondo parere se nutrite dei dubbi. In un numero ristretto di casi, il medico può prestare le terapie senza il vostro consenso. Consultate la prossima pagina per maggiori particolari.

Quali sono le terapie alle quali il rappresentante non può acconsentire?

Vi sono casi in cui il rappresentante non può acconsentire a determinate terapie. Queste comprendono 'terapie speciali' ed eventuali terapie alle quali il paziente si oppone. Consultate la prossima pagina per maggiori informazioni.

E se le terapie sono urgenti?

Se il medico considera le terapie urgenti e necessarie, tali terapie possono essere prestate senza il consenso del rappresentante. Cfr. pagina 3 per maggiori informazioni.

E se desidero sporgere un reclamo?

Se desiderate sporgere un reclamo nei confronti di un medico o di un dentista, potete chiamare la Health Care Complaints Commission (commissione di vigilanza sui reclami nel campo dell'assistenza sanitaria) al numero 02 9219 7444 o al numero 1800 043 159.

Contatti:

Guardianship Tribunal	Telefono 02 9556 7600	Numero verde 1800 463 928	TTY (per audiolesi) 02 9552 8534
	E-mail gt@gt.nsw.gov.au	Sito web www.gt.nsw.gov.au	
NSW Public Guardian	Telefono 02 8688 6070	Numero verde 1800 451 510	TTY (per audiolesi) 1800 882 889
	E-mail informationssupport@opg.nsw.gov.au Sito web www.publicguardian.lawlink.nsw.gov.au		

Guida riepilogativa: Consenso per terapie mediche e dentali per adulti di età pari o superiore a 16 anni*

Tipo	Descrizione della terapia	Chi può prestare il consenso?
Terapie urgenti	Terapie considerate urgenti e necessarie per: - salvare la vita del paziente - prevenire gravi danni alla salute - prevenire o lenire notevole dolore o disagio (escluse terapie speciali)	Non serve alcun consenso
Terapie di maggiore portata	- Ogni terapia che comporta una anestesia generale o la somministrazione di sedativi (tranne quelle incluse nelle terapie di minore portata) - Farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale (tranne quelli inclusi nelle terapie di minore portata) - Sostanze stupefacenti che provocano dipendenza (tranne quelle incluse nelle terapie di minore portata) - Sostanze ormonali iniettabili ad azione prolungata per la contraccezione o la regolazione mestruale - Ogni terapia intesa ad eliminare le mestruazioni - Test per l'Hiv - Ogni terapia che comporta notevoli rischi per il paziente - Ogni intervento dentale che comporti l'asportazione di tutti i denti o che riduca notevolmente la capacità di masticare	Il rappresentante può prestare il consenso La richiesta e il consenso devono essere per iscritto o, se questo è impossibile, devono essere confermate successivamente per iscritto Se non vi è un rappresentante o se non si riesce a trovarlo, o se il rappresentante non ha intenzione o non è in grado di prestare il consenso, solo il Guardianship Tribunal può prestare tale consenso
Terapie di minore portata	- Tutte le terapie (tranne quelle elencate tra le terapie di maggiore portata o urgenti) - Terapie che comportano la somministrazione di sedativi: - per interventi su arti fratturati o slogati - per inserimento di endoscopi tramite un orifizio senza la penetrazione nella pelle o nella membrana mucosa - Farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale e che vengono usati: - per scopi antidolorifici, antipiretici, anti-morbo di Parkinson, antistaminici, antiemetici, antinausea o anticonvulsioni - una volta soltanto - alla bisogna non più di 3 volte al mese - come sedativi per interventi chirurgici di minore portata (salvo si tratti di interventi dentali)	Il rappresentante può prestare il consenso In assenza di un rappresentante o se questi non è in grado, non ha intenzione o non ha la capacità di acconsentire, il medico o il dentista possono prestare le terapie senza consenso. Tuttavia, il medico o il dentista deve annotare sulla cartella clinica del paziente che le terapie sono necessarie per promuovere la salute e il benessere del paziente e che il paziente non si oppone
Terapie speciali	- Uso di farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale ove il dosaggio, la durata o la combinazione sono al di fuori della norma - farmaci antiandrogeni per il controllo comportamentale - interruzione della gravidanza - terapie intese a provocare l'infertilità o che hanno la probabilità di causarla - vasectomia e occlusione delle tube - farmaci avversivi: meccanici, chimici o fisici - ogni nuova terapia che non abbia ancora incontrato il favore di un numero considerevole di medici o dentisti specializzati nel campo interessato	Solo il Guardianship Tribunal può prestare il consenso
Opposizione a terapie di maggiore o minore portata	Se il paziente indica, o ha in precedenza indicato di non volere che le terapie gli vengano prestate	Solo il Guardianship Tribunal può prestare il consenso Tuttavia, se il medico o il dentista accerta che il paziente ha una comprensione minima o nessuna comprensione della terapia e ritiene che la terapia determinerà soltanto un disagio tollerabile e transitorio, l'opposizione del paziente può essere ignorata

© Stato del New South Wales tramite il Department of Attorney General and Justice 2012. Potete usare liberamente questa opera per qualsiasi scopo, salvo per scopi di lucro. Il presente documento è stato realizzato per scopi informativi generali. Questa scheda informativa è disponibile sul nostro sito www.publicguardian.lawlink.nsw.gov.au o in formati alternativi. Contattate il Public Guardian (ufficio del pubblico tutore) per maggiori informazioni.

* Informazioni più dettagliate sono disponibili nell'opuscolo intitolato, *Consenso sostitutivo: cosa prevede la legge (2011) (Substitute Consent: what the law says (2011))*. Tale opuscolo si può ottenere su richiesta dal NSW Public Guardian oppure in rete. Cfr. pagina 1 per i contatti.